

Comune di MILETO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI, DI ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE E DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Approvato con Delibera di C.C.

n. 10 del 24.2.2020

ARTICOLO 1

ORIGINE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Mileto riconosce la funzione sociale dell'attività esercitata dai circhi equestri e più in generale delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per la loro installazione in ottemperanza alla **Legge 18 marzo 1968, n° 337**.

Nel territorio di questo ente, il parco divertimenti tradizionale è allestito secondo il calendario predisposto dal Comune.

ARTICOLO 2

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI DESTINAZIONE

In osservanza alla suddetta legge di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, questo ente fornisce ai titolari dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento la disponibilità di aree comunali a ciò destinate, individuate con apposita delibera della Giunta Comunale, esclusivamente nell'ambito delle quali possono esercitarsi tali attività.

ARTICOLO 3

AREE PRIVATE

Il Comune può autorizzare l'installazione di dette attrazioni su aree private, che sono considerate alla stregua di aree pubbliche e comunque soggette alla disciplina del presente regolamento, acquisita la disponibilità del proprietario, purché siano comprese nell'elenco di cui al 1° comma dell'Art. 9 della Legge n. 337/1968 e della delibera di G.C. di cui all'Art. 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai fini dell'ottenimento della concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, le domande dovranno essere presentate in bollo dagli interessati, almeno **30 giorni** prima dell'insediamento delle attrezzature, indirizzandole al Responsabile del Servizio Comunale competente al rilascio di detto atto autorizzativo.

ARTICOLO 5

CONTENUTO ED ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le domande dovranno contenere i seguenti elementi:

- generalità complete del richiedente (cognome, nome, data e luogo nascita, residenza ,codice fiscale, recapito telefonico, eventuale nominativo e generalità del rappresentante);
- titolo per cui si richiede il documento (in conto proprio, impresa, denominazione, sede, ecc...);
- ubicazione dell'area interessata (tra quelle riservate a tale scopo ai sensi della L. n. 337/68);
- periodo di validità per il quale si richiede la concessione;
- indicazione mq. di suolo da occupare.

Le domande presentate in ritardo non saranno accolte. Fa fede la data di pervenuto al protocollo comunale.

Le domande sono esaminate dal Servizio di Polizia Municipale, esclusivamente al fine di stabilire l'organico ottimale del parco divertimenti da allestire.

ARTICOLO 6

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Per il rilascio della concessione:

1) 30 giorni prima dell'inizio del Parco, gli esercenti dovranno presentare i seguenti documenti da allegare alla domanda:

- Ricevuta di versamento delle tasse concessioni se e in quanto dovute;
- Copia certificato di collaudo dell'attrazione in corso di validità, comprensivo della relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare;
- Licenza di P.S. in corso di validità;
- Copia polizza assicurativa di ciascuna attrazione completa di versamento del premio valido per l'anno corrente;
- Nulla osta del proprietario (solo nel caso di collocazione in area privata);

2) entro 4 giorni antecedenti l'apertura, dovranno produrre:

- Marca da bollo secondo la tariffa vigente per il rilascio;
- Nulla osta S.I.A.E. (se dovuto);
- Ricevuta versamento tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- Deposito cauzionale.
- DURC.

ARTICOLO 7

TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

La tassa di occupazione suolo pubblico è prevista dalla tariffa deliberata di anno in anno dalla giunta Comunale.

ARTICOLO 8

CAUZIONE

Il concessionario, entro 4 giorni antecedenti l'apertura del parco divertimenti, deve prestare una cauzione di €. 100,00, mediante versamento presso l'ufficio Economato che ne rilascerà ricevuta. La cauzione verrà restituita al momento della partenza, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi, qualora non sorgano contenziosi con l'ente concedente, previo nulla osta dell'Ufficio di Polizia Municipale.

ARTICOLO 9

CONCESSIONI DELLE AREE AI CIRCHI EQUESTRI, ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ED AI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Le concessioni delle aree per l'installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento verranno rilasciate limitatamente alle aree disponibili, a ciò destinate, previste dal presente regolamento, individuate con relativa Delibera di G.C., comprese nell'elenco di cui alla L. n.337/68, fino all'esaurimento dei posti.

Nel caso di richieste in esubero, si terrà conto delle seguenti priorità, nell'ordine esposto:

- anzianità di frequenza nel comune con la medesima attrazione;
- anzianità di attrazione desumibile dalla licenza;
- anzianità di licenza (Categoria) per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante;
- anzianità di domanda desumibile dalla data di ricezione della stessa al protocollo generale;

Nella condizione di decesso del titolare, l'anzianità viene riconosciuta ai famigliari conviventi.

E' consentito il cambio di attrazione, mantenendo l'anzianità maturata, esclusivamente se permane nell'ambito della stessa categoria e non entra in diretta concorrenza con altre attrazioni già presenti, compatibilmente con le superfici delle aree disponibili.

E' possibile chiedere la rinuncia per un anno per cause inerenti l'attrazione o per malattia (da documentare), entro i 15 giorni precedenti l'inizio della manifestazione, senza inficiare l'anzianità acquisita.

ARTICOLO 10

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni non potranno avere una durata superiore a giorni 5 per i circhi ed a giorni 20, per le attività dello spettacolo viaggiante e per i parchi di divertimento, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto. La concessione dell'area non sostituisce la licenza per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, che rimane disciplinata dagli Art. 69 ed 80 del TULPS. Eventuali motivate richieste di modifica del periodo di svolgimento delle manifestazioni, possono essere avanzate e concesse ad insindacabile giudizio del Comune di Mileto.

ARTICOLO 11

LIMITAZIONI DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare dell'attività è tenuto a gestire personalmente l'attrazione installata nell'area concessa.
2. E' vietata ogni forma di sub-concessione; in caso di infrazione a tale divieto sarà revocata la concessione, tanto il cedente quanto il cessionario saranno esclusi anche per il futuro, verrà trattenuta la cauzione e sarà comminata una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00 a titolo di oblazione.
3. E' fatto obbligo al concessionario di tenere pulita l'area occupata e lo spazio circostante per una fascia di estensione di m. 10, e di restituire l'area nelle condizioni preesistenti. In caso di inadempienza al presente punto, il Comune provvederà a far eseguire l'opera di ripristino in proprio addebitandone le spese al responsabile, rivalendosi inizialmente sul deposito cauzionale.
4. E' fatto divieto di occupare le aree destinate prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, situazione altrimenti punibile con una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00.
5. L'uso degli apparecchi sonori è consentito limitatamente all'orario ed alle condizioni stabilite dall'atto autorizzativo, come da regolamento comunale e leggi vigenti e dovrà essere comunque moderato.
6. Tutte le spese relative alla concessione, bolli, stampati, ispezioni e collaudi sono esclusivamente a carico del concessionario.
7. La concessione dell'area non pregiudica diritti di terzi.

ARTICOLO 12 REVOCHE

Fatto salvo quanto previsto dal punto 2 dell'art. 11 del presente Regolamento, le concessioni e le autorizzazioni di P.S. di cui allo stesso sono revocabili in qualsiasi momento per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Analogamente può esser intrapreso analogo provvedimento qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluto decoro o di moralità, costituisca elemento di disturbo per la quiete pubblica o pericolo per la circolazione stradale.

Qualora la Revoca sia provocata dal contegno del concessionario, questi perderà la cauzione, il rimborso della tassa di occupazione versata ai sensi dell'Art. 7 e verrà escluso dal rilascio di nuove concessioni per la durata di due anni.

ARTICOLO 13 CAROVANE

La sistemazione delle carovane di abitazione e dei mezzi di trasporto ha luogo nelle località idonee, secondo le disposizioni impartite del Comune.

I titolari dovranno provvedere, tramite i servizi esistenti, al conferimento dei rifiuti prodotti, in osservanza alla normativa in materia.

Le suddette attrezzature complementari non potranno trattenersi nelle aree assegnate oltre i quattro giorni precedenti ed i quattro giorni seguenti le relative concessioni.

ARTICOLO 14 SCARICO DI RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo per eventuali danni che dovessero verificarsi in virtù delle concessioni rilasciate.

ARTICOLO 15 SITUAZIONI NON CONTEMPLATE

Quanto non previsto dal presente regolamento potrà essere discusso e concordato con i rappresentanti di categoria.

